

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 16 Febbraio — 1856

OGGETTO

Cassa degli interessi

Art. 1°

L'interesse è legale o convenzionale.

L'interesse legale è determinato dalla legge e si applica nei casi in cui l'interesse sia dovuto, e manchi una convenzione che ne stabilisca la misura.

Nelle materie civili l'interesse convenzionale dovrà risultare da atto scritto.

Nelle Commerciali potrà farsi prova nei modi ammessi dalle leggi e consuetudini proprie del Commercio.

Art. 2°

La tassa legale degli interessi, in ragione del cinque e del sei per cento, secondo che si tratti di obbligazioni civili o Commerciali, è mantenuta.

Art. 3°

Negli affari di Commercio l'interesse potrà essere convenuto a volontà delle parti.

Art. 4°

Nelle obbligazioni civili, l'interesse potrà elevarsi sopra il termine legale, purché non ecceda il sei per cento.

Ove tali obbligazioni abbiano una scadenza non maggiore di un anno, e non siano garantite da ipoteca, pegno, o cauzione, l'interesse potrà elevarsi sino al sette per cento.

Art. 5°

Gli interessi scaduti dei capitali possono produrre interessi o in forza di una domanda fatta giudizialmente o in vigore di una convenzione speciale, purché

tanti nella domanda quanto nella convenzione, si tratti d'interessi dovuti almeno per un anno intero.

Nelle materie commerciali l'interesse sugli interessi sarà regolato dagli usi e dalle consuetudini vigenti.

Art. 6.

È abrogata qualunque disposizione di legge in quanto sia contraria alla presente.

Torino addì 19 Febbraio 1856

Il Presidente del Senato del Regno
G. Saffi

Progetto di Legge
adottato dal Senato nella
Seduta dell' 16 febbrajo 1856
circa
la tassa degli interessi

Sig.ri Deputati

Il Governo del Re, prendendo occasione dalle presenti condizioni commerciali ed economiche dello Stato, le quali han fatto quasi universalmente avvertire quanto inpregio dia alla circolazione ed al credito la tassa legale dell'interesse, crede suo debito introdurre in Parlamento un progetto di Legge per abolirla. La scienza ha già da lungo tempo condannate simili tasse, e la pratica ha mostrato da una parte quanta sia la facilità di studerle e dall'altra il danno economico che ne deriva. Dareva inoltre al Ministero che la proposta abolizione, essendo

parte della libertà commerciale,
spesso il cui
fosse più che mai opportuna, anzi
indispensabile in un paese dove da
più anni in qua sono largamente
applicati i principj del libero scambio.
{ stato già notato, che la tassa
degli interessi non frutta ad altri
se non agli usurai. Costoro in
tempo d'abbondanza di numerario fanno
di questa tassa un argomento per ottenere
da' più bisognosi di danaro un'interesse
che quantunque legale, supera la ragione
corrente ed è vera usura. In tempo
poi di stretta economica gli usurai
trovano nella tassa la dannosa sanzione
d'un colpevole monopolio: perciò che
la necessità delle cose, facendo salire
l'interesse al di sopra della misura
prestabilita, le coscienze timorate, che
non osano di trasgredire la legge, si
rattengono dal dare a prestito i loro
Capitali; e gli usurari che speculano
su questa trasgressione, restano padroni
assoluti del campo.

• Nel timore delle pene minacciate
in simili casi può valere a sgomentarli;
ché l'esperienza mostra come l'
applicazione di simili pene sia
rara e presso che diremmo impossibile
contro coloro che usano accorgimento
nel frodare la legge. Nel 1853 in
tutto lo Stato furonvi tre sole condanne
per fatti d'usura; l'una contro una
donna; la seconda contro un'operaio, e
la terza contro un piccolo proprietario.
Per gli anni successivi non sono
ancora raccolti i dati statistici da
tutti i Tribunali dello Stato. Nella
provincia di Torino però si ebbe un
solo processo per anno sia per usure, e
sia per altre contrattazioni illecite
di simil natura. La qualità delle
persone, e lo scarso numero dei processi
mostra chiaramente, come le leggi
contro l'usura sieno una rete in cui
non rimane mai preso l'usuraio accorto.

Bene siffatte valgono unicamente
a somministrare all'usurajo che le
sfida, un pretesto per mettere a
prezzo la sicura audacia di affrontarne
il rigore, e per costringere i debitori
a pagarlo, facendosi complici della
violazione della Legge.

Non si è neppure omezzo di avvertire
che se mai la legge riuscisse in realtà
ad impedire qualunque stimolazione
d'interesse maggiore di quello da essa
fissato, diventerebbe assolutamente
funesta nei tempi e nei luoghi, in
cui si ha più bisogno di denaro.

Foriscibi quando l'interesse legale
diventa insufficiente compenso dell'
uso dei capitali, gran parte di
questi preferisce di rimanere inoperosa
con grave detrimento dell'industria
e del commercio, e specialmente un
classe di coloro che vivono di salario,
e che risuotono i primi le deplorabili
conseguenze della diminuzione o sospensione

del lavoro. Ond'è che taluno
osservava con ragione che la tassa
dell'interesse, per non nascere dannosa
a' debitori, dovrebbe avere a comple-
mento indispensabile un provvedimento
che costringesse i capitalisti a dare
il loro danaro in prestito, anche
quando non vogliono: provvedimento
che sarebbe tirannico, se non fosse
impossibile.

Singolare legge adunque è quella
che tassa l'interesse dei capitali:
essa nei tempi prosperi legalizza l'
usura, negli avversi giova solo a
quarentire un monopolio agli usurai,
ed infine, se riuscisse veramente
efficace, rovinerebbe coloro appunto
che intende favorire.

Li restringiamo se queste brevi
considerazioni tralasciando le svariate
ragioni, per le quali la tassa è
stata arguita d'ingiustizia, e le
altre censure che essa merita sotto

mutui civili più lunghi dei prestiti
commerciali non giustificano la
tassa: primamente perché questa
maggiore lunghezza delle scadenze
è naturalmente congiunta ad una
maggiore stabilità dell'interesse
corrente, nelle materie civili ed in
secondo luogo perché, se al mutuario
fosse vietato di trovare nella maggior
durata d'un contratto civile uno degli
elementi di compenso che si fa contrattare,
peniamo, del C, mentre la ragione
dell'interesse commerciale è dell'8,
ben può avvenire, che egli preferisca
di dare il suo danaro a prestito,
mediante un titolo di forma commerciale
con meno diretta garanzia, ma con
maggiore interesse, il che non torna certo
a profitto dei debitori — Che infine
facendo libera la stipulazione dell'
interesse in ordine alle materie
commerciali e lasciandola vincolata
nelle civili, il danaro non mancherebbe

di affluire sempre più verso il
commercio con grave danno dell'
agricoltura.

Di queste ragioni però ha tenuto
ben conto il Senato, ed auogliandolo
in parte, ha permesso, che nelle
obbligazioni civili l'interesse conven-
zionale possa elevarsi fino al 6 ed in
certi casi fino al 7 per cento. Questo
permesso equivale in pratica ad una
quasi libertà, ed intanto rispetta certe
preoccupazioni fondate sopra un
sentimento tollerabile, sebbene forse non
abbastanza fondate.

Alcuni credono ancora radicate in
un ordine di cittadini le vecchie
opinioni, che motivarono un giorno
la tassa dell'interesse, e le leggi dell'
usura, e che non sono punto dissimili
da quelle che originarono la tassa del
pane, e gli altri provvedimenti anno-
nari.

La discussione delle Camere legislative

concorrerà a correggere ed emendare
simili opinioni. E quando l'
autorevole parola di alcuni membri
del Parlamento, e l'esperienza della
libertà nelle contrattazioni commerciali,
avranno persuaso gli abitanti delle
campagne, che la legge favorisce l'
usura, e che la sola libera concorrenza
lo frena, essi non indugieranno a
reclamare anche per loro l'applicazione
intera ed assoluta del beneficio medesimo.
Sotto il quale aspetto si può

incominciare per ora dal fare experi-
mento della legge, quale fu emendata
dal Senato.

Non reputiamo però che a questo
argomento del riguardo che il Legisla-
tore deve alle opinioni popolari,
valega più che tanto: Né che possa
rafforzarlo l'esempio della Francia,
ove le leggi sull'usura non solo furono
mantenute, ma anche rendute più

aspre nel 1850. Il qual esempio si
contrappone a quello dell'Inghilterra,
dove vennero di mano in mano ridotte,
e quindi abolite, interamente, nel
1954.

L'esempio della Francia, proverebbe
troppo, perocchè colà sono vincolate
dalla tassa dell'interesse, così le
contrattazioni civili, come le
commerciali. Né in Francia dove
è tanta resistenza contro le dottrine
della libertà commerciale, e da meravi-
gliare, che non possa penetrare la
libertà dell'interesse, che è una
parte di quella, e certo non ci la
primas da cui vogliamo incominciare
le riforme del sistema protettore.

Questo sistema in Inghilterra è stato
per lunghi anni combattuto a poco a
poco riformato.

Stasì con incomincio l'opera, e
fece la portava a quasi a compimento,

dell' interesse libero appreso a quelle
dei propugnatori del libero scambio

È contemporaneamente era reclamata
l'abolizione della tassa legale dell'
interesse: e la storia, per lo corso di
molti lustri segna le vittorie dei
propugnatori del libero scambio.
Nel 1835 e nel 1857 facevansi a tal
uopo alcune riforme. Nel 1848 il
cancelliere dello scacchiere annunziava
come più che probabile l'abolizione
delle rimanenti leggi sull'usura nel
1851. Nel frattempo la tariffa
doganale era riformata e la libertà
del commercio dei cereali proclamata.
La tassa degli interessi già spenta in
fatto, fu quindi legislativamente
abolita più tardi, così per debiti civili
come per commerciali. E nel 1854 mentre
Gladstone recava a compimento il disegno
del Peel, l'atto del 19 Luglio rievocava
per sempre gli statuti ancora vigenti
intorno all'usura.

Voi, Signori, informando ai
principj della sicurezza le vostre

deliberazioni, e prendendo occasione
dalla pratica, di cui principalmente.
Inghilterra vi darà esempio recente
di riformate le tariffe; e proprio concedeste
libertà piena al commercio dei cereali;
e più assoluta ancora che nella Gran
Bretagna non fosse. L'esperimento
sussidi quale si prevedette; e non vi
trattene dal compirlo in breve tempo,
né l'esempio contrario di altre nazioni;
né il tento e penoso procedere di quella
una che vi precedette. Sicché non siamo
veramente convinti, che noi, i quali,
dopo avere audacemente riformate le
tariffe, renderemo libera l'entrata e
l'uscita del grano in un anno di
penuria; avevamo a porre finalmente
la mano sulla tassa dell'interesse,
massime per ciò che concerne il
commercio, in tempo di strettezze
economiche, le quali ne renderanno tanto
più utile; quanto n'è più urgente
l'abolizione.

...i più e arrestano le oneste

...speculazioni di credito, aprendo

...invece il varco alle disoneste mene

degli usurai.

La diversità fra lo Stato economico

dell'Inghilterra e quello del nostro

paese, non è dunque argomento che

valga contro l'abolizione della tassa.

Essa invece giustifica la necessità

del provvedimento che vi proponiamo

In ogni modo, poiché uomini di alto

senno han creduto che questi riguardi

fossero sufficienti a motivare alcune

al primitivo progetto e poiché le modificazioni poco importanti daranno

queste modificazioni alla libertà delle contrattazioni, noi

raccomandiamo alla Camera elettiva

di approvare il progetto già votato

dall'altra Camera del Parlamento,

per soddisfare senza ulteriori indugi

ad un giusto desiderio del commercio,

e per compiere un voto già espresso

da tutti coloro che per ragione di loro

study o della loro professione hanno

... scientificamente o praticamente
... autorità delle leggi, che regolano il
... giro del danaro e lo sviluppo del
... credito.

... Aggiungeremo solo qualche nota
... ai singoli articoli per chiarire il
... concetto

Art. 1. Il primo dicesi proclama il
... principio al quale in seguito si fa
... eccezione coll'art. 4. L'interesse
... legale si applica in mancanza di
... convenzione: d'onde segue che la tassa
... convenzionale si libera. Richiedesi
... però che la convenzione nelle materie
... civili sia scritta; il che non arreca
... altra modificazione al sistema delle
... prove dei codici patrij se non quella,
... che negasi la prova per testimonij in
... affari non commerciali, anche per una
... convenzione che concerna una somma
... d'interessi minore di 500 Lire. La
... quale eccezione è ragionevole per
... chi considera che l'interesse è un

... *accessorio*, e che siccome per la convenzione
... principale d'un capitale maggiore di
... 500 Lire richiede un atto scritto;

... nella pratica si ha il mezzo di
... stabilire per iscritto una somma di
... interessi non che di 500 Lire ma
... di un valore assai più lieve.

... d'altra parte si è voluto porre un
... certo ritengo alla facilità di pattuire
... interessi smodati per piccole somme.
... L'Art. 9.° conferma la tassa legale
... dell'interesse quale oggi esiste. Se
... non vi è interesse non vi è interesse
... convenzionale che possa superarla;
... mentre secondo il progetto la tassa è
... ristretta ai casi in cui manca una
... convenzione.

... E per vero secondo l'art. 5.° nelle cose
... commerciali la stipulazione dell'
... interesse è libera

... Ma nelle civili l'art. 4.° sostituisce
... alla tassa legale ora vigente una tassa
... di tolleranza più elevata. Esso permette

in genere, che l'interesse convenzionale
possa elevarsi sino al 6 per cento,
E quando l'obbligazione non è
quarentata di cauzione, pegno o
ipoteca, e non ha scadenza più
lunga di un anno, quando cioè può
dirsi che partecipi della natura
delle commerciali sia per le cautele,
sia per la durata, tollerava anche l'
interesse del 4.

Di questo articolo e del modo, onde
è sorto abbiamo detto abbastanza
nella prima parte di questa relazione.

Art. 5.

Segue ora l'Art. 5.° il cui primo
periodo è trascritto alla lettera
dell'articolo 1154 del Codice Civile
francese, e sostituito alle due prime
parti dell'Art. 4.° ed all'Art. 5.°
del primo progetto ministeriale.

Per quanto apparisce dalla relazione
dell'Ufficio Centrale del Senato non
si è avuto intenzione di mutare la
sostanza di quei due Articoli, ma la

sola compilazione.

Noi ci permettiamo di apporvi un
breve commento, cui si è il pensiero
non sia tradito dalla parola)

L'Articolo francese, leggendosi nel
Codice Civile, non riguarda le materie
commerciali, e non nei casi in cui
può per analogia applicarsi. Nel
presente progetto però che tratta di
contrattazioni civili e commerciali, e
che contrappone le une alle altre, quell'
Articolo acquista un altro valore.

In detto Articolo sono stabilite due
massime: la prima implica la
rivocazione della prima parte dell'
Art. 1943 del Codice Civile, ed
abbraccia così le obbligazioni civili
come le commerciali; l'altra restringesi
alle sole contrattazioni civili.

Intanto la seconda parte dell'Articolo
dice: Nelle materie commerciali
l'interesse sugli interessi sarà regolata
dagli usi e dalle consuetudini vigenti;

le quali sinora non autorizzano l'interesse sugli interessi fuori del solo conto corrente. Ond'è che potrebbe lasciar intendere, che in tutti gli altri casi l'interesse sugli interessi non voglia permettersi; se non nelle materie civili; il che realmente non è.

Il Ministero aveva, nel suo progetto, distinto il principio, che l'interesse sugli interessi fosse permesso, dalla condizione, che gli interessi dovessero eguagliare la somma d'un'intera annata per rendersi fruttiferi, la qual condizione concerne i soli debiti civili - ed aveva quel principio consacrato in un'articolo, e questa condizione espressa in un'altro.

- Questa dichiarazione crediamo sufficiente a rimuovere ogni dubbio.

C. Ferrero

Aggiungasi che in Francia non potendo per convenzione oltrepassar la tassa legale dell'interesse, è inutile distinguere il caso dell'interesse convenzionale sugli interessi, da quello

in cui è dovuto l'interesse legale.

Ma poiché col presente progetto

ammettesi un'interesse legale ed un'

interesse convenzionale, libero in molti

casi ed in altri no, molte questioni

possono sorgere nella pratica -

per esempio: - se ch'edess' in giudizio

l'interesse sugli interessi scaduti e

prattuiti alla ragione dell' 4 per cento,

sarà aggiudicato l'interesse legale o

applicato lo stesso interesse convenuto

sulla sorte? - La ragione di dubitare

sta nel poter d'interesse venire considerato,

come accessorio della sorte, e però sotto-

mezzo alle medesime condizioni, ed a'

medesimi patti: per la stessa ragione

potrebbe forse dubitare se una

convinzione che non converte in nuovo

debito gli interessi legali scaduti possa

figurare in di essi un'interesse maggiore

della ragione dell'interesse principale.

La compilazione dell'Articolo 9 del

progetto ministeriale risolveva queste

questioni - Non pertanto l' Art. 5
del progetto modificato avendo inteso
di conservare lo spirito del primitivo
progetto e non contrastandovi aperta-
mente le sue parole, ripetiamo che
potrà conservarsi senza inconvenienti,
dopo averne dichiarata l'intelligenza
Similmente, si permetterà l'interesse
soltanto sugli interessi dovuti almeno
 per un anno intero e condizione
che si estende anche al commercio,
dove oggi è tuttavia vietato ogni
interesse sopra interessi, oppure
restringersi come nel progetto ministeriale
a soli debiti civili? E così nei civili
come nei commerciali dovranno essere
dovuti gli interessi per un anno intero,
prima di fruttare o basterà che sia
dovuta una somma, forse pure composta
d'interessi scaduti a mesi, a trimestri,
o a semestri, purché eguagli un'annata
d'interessi?

Anche in questo caso noi crediamo



...che l'Art. 5 non abbia inteso di
...dipartirsi dalla proposta ministeriale,
...perciò il Ministero vi esorta ad
...approvarlo —

Pellati

SESSIONE 1855

N.° 66-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

RICCI, MARCO, CAVOUR G., PESCATORE, GENINA,
DAZIANI, TECCHIO

sul progetto di legge presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

nella tornata del 29 febbraio 1856

Riforma della tassa degli interessi.

Tornata del 28 aprile 1856.

SIGNORI,

Fra le scienze che in questi ultimi secoli fecero progressi cospicui e benefici per l'umanità, vuoi indubitatamente annoverare l'economia politica.

Se quest'espressione si prende nel senso ristretto attribuita da molti scrittori, cioè come quella dottrina che deriva dall'osservazione e dalla classificazione ed analisi de' fenomeni che si manifestano nella produzione, nella distribuzione e nel consumo della ricchezza, si può oggimai dire che essa poggia sopra principii inconcussi e vittoriosamente dimostrati.

Così intesa, l'economia politica puossi assomigliare alle scienze fisiche e naturali, le quali si fondano sopra un'acuta osservazione dei fatti, e sopra quell'induzione prudente, sicura e feconda, di cui Galileo e Bacone furono gloriosi iniziatori nella moderna Europa. Molti pronunziati economici hanno acquistato un'evidenza tale che sarebbe altrettanto irrazionale il contestarli, quanto il negare l'attrazione newtoniana, oppure la teorica chimica degli equivalenti.

Pertanto non deve far meraviglia se si vede tanto nelle

(66-A)

2

scienze naturali quanto nella scienza economica, che certe verità nuovamente messe in luce e rese facilmente dimostrabili, distruggono assolutamente antiche opinioni, che per molti secoli furono universalmente accettate e tenute in conto di verità incontestabili.

Così i meravigliosi progressi dell'astronomia avendoci fatto conoscere la costituzione del sistema solare, dovette cadere, non però senza fare una lunga resistenza, l'antica dottrina che sosteneva starsene la terra immobile al centro dell'universo. Parimenti alcuni di quei nuovi pronunciati della scienza economica oggi pienamente dimostrati, hanno ormai rese assolutamente insostenibili molte dottrine, che uomini d'altronde autorevolissimi e profondi pensatori, sostennero per molti secoli circa la teoria dell'usura.

Havvi però tra questi due casi una certa differenza, giacchè, essendo implicati nella questione dell'usura gravi interessi morali, più lunga e più tenace si è la resistenza che si fa tuttora alla dottrina degli economisti sopra questo punto, che non sia stata quella opposta al sistema di Copernico.

Il trionfo però di una teorica scientificamente dimostrata è sempre assicurato, e può solo essere questione di tempo più o meno lungo, il sapere quando esso dovrà pur compiersi.

Uno dei principii economici più importanti in questa materia, risultò dall'analisi acuta e rigorosa che i maestri della scienza economica hanno fatto del concetto di valore. Fu da essi dimostrato che quel concetto è essenzialmente relativo; che i due termini di questa relazione sono, da una parte i bisogni, gli appetiti, i desiderii dell'uomo, dall'altra non già solo i pregi naturali ed intrinseci della cosa cui si attribuisce un valore, ma molto più l'abbondanza o la scarsità in cui si trova questa cosa stessa relativamente agli usi cui la si vuole applicata. Quindi fu chiarito erroneo quell'altro concetto, pur molto comune, di un valore intrinseco ed assoluto che si voleva attribuire a certi oggetti in virtù della stessa loro natura. Fu pur chiarito che il valore di tutte le merci senza eccezione veruna è essenzialmente variabile secondo le variazioni che di continuo subiscono i due termini dell'accennata relazione.

Da questa considerazione e da alcune altre che non occorre qui riportare, deducono gli economisti una dimostrazione degli inconvenienti gravissimi di quelle misure legislative od amministrative, colle quali si è tante volte voluto fissare arbitrariamente una così detta *meta*, ovvero prezzo massimo al quale si potessero vendere certe merci sul pretesto che tale prezzo corrispondesse ad un preteso valore intrinseco delle medesime. A tali misure un'opinione pubblica poco illuminata ha mille volte fatto plauso nel passato; talora la forza di quest'opinione ha provocato ed ottenuto simili disposizioni da Governi più o meno riluttanti. Ora questa questione rischiarata da nuovi studi è generalmente meglio intesa; ma molti però non sanno ancora bene intendere che le stesse ragioni le quali militano contro allo stabilimento di questi prezzi ar-

bitrariamente fissati, condannano ugualmente una tassa im-
preferibile dell'interesse che si ricava dal danaro collocato in
modo fruttifero.

(66-A)

Altro dettato inconcusso dell'economia politica stabilisce
che, se la causa prossima ed immediata del valore corrente
di ogni merce si è il rapporto tra l'offerta e la domanda che
esiste per la medesima, questo valore corrente è poi sempre
regolato a lungo andare dal costo di produzione, giacché
l'industria umana arriva sempre dopo un certo tempo a pro-
durre in abbondanza quei prodotti che trovano abitualmente
sui mercati un prezzo sufficientemente remuneratore.

Languirebbe dapprima, e poi verrebbe meno quel ramo
d'industria il quale non ottenesse quell'incentivo sufficiente
nella remunerazione che s'aspettano gli industriali che lo col-
tivano.

Ora un'analisi accurata e profonda dei fenomeni economici
i quali si manifestano nella produzione della ricchezza, mostra
chiaramente che due elementi affatto distinti concorrono a de-
terminare nell'industria quel prezzo che vien detto sufficien-
tamente remuneratore. Questi sono la fatica dell'operaio, e
l'aspettazione del capitalista.

La vera teorica della funzione dei capitali nella produzione
della ricchezza fu uno dei punti della scienza economica che
riuscì più difficile a dilucidarsi. Oggi però anche questa ma-
teria è chiarita, e sono eliminate dal campo della scienza
moltissime quistioni che furono lungamente discusse.

Si può dire acquistata alla scienza economica questa de-
finizione: Il capitale è una porzione di ricchezza destinata
a consumarsi per riprodursi sotto nuove forme e con aumento
di valore.

Comunemente e regolarmente ogni capitale impiegato nella
industria, sia agricola, sia manifatturiera, sia commerciale, è
fruttifero per la stessa natura delle cose. Il suo valore s'au-
menta col tempo, ed in ragione del tempo pel quale esso deve
star impegnato nell'impresa alla quale trovasi applicato.
Quindi il capitalista dalla sola aspettazione, ed indipendent-
mente da qualsiasi fatica sua, trae generalmente un frutto dal
concorso del suo capitale in una qualsiasi industria. Quindi
pure il capitalista facilmente si persuade della verità di quel
detto che presso gl'Inglese è un proverbio volgare: *Il tempo
è danaro.*

Ora, quando in un paese essendosi molto sviluppata l'indu-
stria vi è luogo all'impiego di grandi capitali, quando questi
capitali trovansi naturalmente fruttiferi per la condizione
stessa di una grande industria, il senso comune del popolo
che trovasi in tali condizioni respingerà perentoriamente
quale assurda la teorica di certi dottori, i quali insegnano che
il danaro essendo naturalmente sterile ed infruttuoso, si com-
mette una grave ingiustizia mutuando ad un vicino una somma
col patto che egli la restituirà dopo un anno aumentata di un
ragionevole interesse.

(66-A)

4

Se il tempo è danaro, questo contratto di mutuo ad interesse è cosa tanto ragionevole quanto ovvia. Infatti da una parte il mutuatario, appena ricevuto quel danaro, potrà convertirlo in un capitale industriale che si troverà naturalmente fruttifero. Allora egli potrà fare ancora un lucro non dispregevole benchè paghi un interesse al mutuante che si contenterà di un frutto minore per ottenere piena sicurezza di restituzione della somma mutuata, e non avere per qualche tempo ad occuparsene più. D'altra parte quand'anche il danaro mutuato fosse stato consunto in modo affatto improduttivo, siccome il mutuante avrebbe agevolmente trovato a convertirlo altrove in un capitale fruttifero, l'equità gli consente evidentemente di farsi tenere indenne con un interesse corrisposto-gli a quel titolo che suol dirsi di lucro cessante.

Ma questo stesso lucro cessante è una quantità variabile secondo una moltitudine di circostanze svariatissime. Il volerlo determinare con regola fissa ed impreteribile è un fare violenza alla natura delle cose; è una pretesa che non si potrà giustificare giammai con considerazioni economiche.

Questo pensiero che si presenta naturalmente alla mente nei popoli in cui fiorisce l'industria, s' esprime volgarmente col dire: il danaro è una merce come tutte le altre; il suo valore deve essere determinato liberamente dalla concorrenza commerciale, e dal rapporto tra l'offerta e la domanda.

Sottomesso a scrupolosa analisi scientifica, questo detto appare non rigorosamente esatto. La moneta considerata come merce ha bensì necessariamente il suo valore fissato dal rapporto dell' offerta e della ricerca, ma questo valore non ha che fare colla quota dell'interesse che vien determinata dall'abbondanza e dalla domanda di tutti i capitali impiegati nelle varie industrie, e non già soltanto dalla massa del numerario in circolazione.

La scienza economica riconosce che il corrispettivo per cui giustamente si chiede e si paga l'interesse si è il tempo, ossia l'aspettazione cui va soggetto il capitalista pria ch'egli possa recuperare la libera disposizione di un suo capitale impegnato a tempo in una speculazione economica. Però l'espressione volgare che suppone la quota dell'interesse variabile coll'abbondanza o la scarsità del danaro è sufficientemente esatta per l'uso comune, giacchè s'intende facilmente che qui la parola *denaro* si usa in vece dell'espressione più propria di *capitale*.

Non intende la Commissione fare qui una dissertazione economica compiuta sopra l'usura, il che sarebbe fuor di luogo in questa relazione. Il Parlamento subalpino è già entrato largamente nella via delle riforme economiche suggerite dalla scienza, col sancire misure doganali dettate dalla teoria del libero scambio. Sarebbe quindi fargli sprecare inutilmente un tempo prezioso il trattenerlo a lungo sopra una quistione che oggi generalmente si ritiene come decisa inappellabilmente, sotto l'aspetto economico.

Non havvi più un solo economista di qualche grido il quale ancora conservi il menomo dubbio sulla convenienza di lasciare piena libertà alle contrattazioni in materia d'interessi.

Convien confessare per altro che l'economia politica presa nel senso ristretto nel quale l'abbiamo sin qui considerata, non può sciogliere intieramente da se sola tutte le quistioni che presenta la materia dell'usura. La teorica della ricchezza, secondo alcuni scrittori, vorrebbe chiamarsi crematistica anzi che economia politica, e sotto quest'ultima designazione essi vorrebbero abbracciare tutta la vasta sfera della filosofia sociale, la quale non si limita a studiare le quistioni che principalmente si riferiscono alla ricchezza, ma abbraccia pure tutte quelle altre che hanno tratto agli interessi morali politici ed anche intellettuali dei popoli.

Senza fare qui un'oziosa quistione di parole, diremo che la vostra Commissione ritiene che il legislatore deve anche preoccuparsi molto dell'aspetto giuridico e morale della quistione dell'usura.

Ora qui a primo aspetto pare che la dottrina degli economisti si trovi in perfetta opposizione coi risultati di tutta la storia, colla coscienza del genere umano, col parere dei più accreditati sapienti che vissero fino ad un'epoca relativamente moderna.

Nelle repubbliche dell'antichità l'usura fu sempre denunziata come fonte luttuosa di disgrazie e di discordie.

Il savio Solone trovossi costretto in Atene a sancire una legge che conteneva un'infrazione della fede pubblica, liberando i debitori da obbligazioni legalmente assunte; eppure fu generalmente commendato il suo operato, perchè sacrificava un principio di legalità ordinaria al bisogno più urgente agli occhi suoi di frenare la prepotenza degli usurai e di ristabilire la pace pubblica fra i cittadini.

A Roma la celebre legge Licinia fu un ripiego analogo, che non si può difendere in tesi assoluta, ma che salvò forse la repubblica da una rovina prodotta da intestine discordie. Tutta la storia poi di Roma repubblicana si può dire piena di rumorosi e persistenti dissidii tra la plebe gemente sotto il peso d'intollerabili usure, ed i ricchi feneratori che col praticare l'usura sopra una larga scala radunavano immensi tesori.

Di più, tutte le nazioni della nostra Europa ebbero, sino ad un'epoca recentissima, nei loro Codici, leggi severissime repressive dell'usura.

Diremo forse noi che tutto ciò fu mero effetto d'ignoranza e di pregiudizi?

Alcuni economisti si peritarono ad andare tant'oltre, ed a pronunciare arditamente tale sentenza. Noi però li teniamo come molto illusi in quella loro condanna.

I raziocinii, d'altronde inconfutabili, coi quali la scienza economica stabilisce la convenienza di lasciar libere le transazioni in materia d'interessi, poggiano tutti sopra un assunto

che gli economisti non pongono menomamente in dubbio. Essi ritengono che ciascun uomo sia generalmente il miglior giudice dei proprii interessi. Sopra questa presunzione si fonda tutta la celebre teoria del *lasciar fare, lasciar correre*.

Ora la storia dell'usura ci dimostra chiaramente che in certi stadi dello sviluppo sociale quell'assunto non è vero, e che uomini ignoranti ed imprevidenti non sanno sempre riconoscere i veri e permanenti loro interessi. Meno ancora essi possono arrivare a comprendere la verità di quel detto: *Il tempo è danaro*. Quindi essi, con supina imprevidenza si legano senza ritegno ad obbligazioni assolutamente rovinose, purché esse abbiano una scadenza alquanto rimota, e giunto poi il termine fatale dell'effettivo pagamento, vedendosi ridotti a spaventosa miseria, o devono soggiacere ad un'oppressione crudele, oppure cercano a schermirsi ad ogni costo dai patti che avevano stretti, ricorrendo anche alla violenza ed alla sedizione contro a quei loro creditori nei quali essi ravvisano nemici ed oppressori, quantunque al momento in cui ricevettero il mutuo li tenessero come benefici.

In quello stato di cose, lasciare pienamente libere le stipulazioni dell'interesse conduceva necessariamente a crudi e violenti dissidi tra la classe dei capitalisti e quella dei lavoratori, ossia tra la classe dei ricchi e quella dei poveri. Le rivoluzioni di Atene e di Roma repubblicana, i lunghi dissidi dei patrizi e della plebe romana, la secessione di questa sul Monte Sacro, ed altri molti fatti storici si spiegano facilmente con quest'osservazione.

Ora, la scienza giuridica c'insegna essere precipuo ed interpreferibile dovere del legislatore, di cercar sempre a mantenere nel popolo la coesistenza pacifica di tutti. Questo scopo primeggia assolutamente quello del promuovere lo sviluppo della ricchezza, la quale d'altronde essa medesima abbisogna di pace e di tranquillità, onde prendere incremento.

Fu pertanto necessario, e pienamente legittimo in conseguenza, l'intervento della legge per tutelare popolazioni rozze ed arretrate, contro al pericolo derivante dalla loro propria imprevidenza nell'assumere obblighi troppo gravosi nei contratti relativi a mutui fruttiferi.

Queste leggi dettate non già da considerazioni strettamente economiche (direbbesi forse meglio qui da considerazioni crematistiche), ma da un principio assai superiore di diritto sociale, furono pertanto utili, razionali, e rispettabilissime. Quindi la violazione di queste leggi d'ordine pubblico fu sempre meritamente considerata come implicante una speciale immoralità, come un fatto turpe e disonorante, infine come un delitto punibile con pene speciali. A questa violazione di tali leggi fu quindi applicato opportunamente un nome proprio; essa venne da molti secoli chiamata *usura*, e questo termine implicò un concetto infamante.

Quando poi un popolo sia giunto a quel grado di sviluppo intellettuale ed industriale, dietro al quale possa prudente-

mente tenersi per vero in massima generale il preaccennato assunto degli economisti, e presumere che ciaschedun individuo sia il miglior giudice dei propri interessi, allora cessa la ragione per cui il legislatore doveva esercitare una speciale e benefica tutela in favore dei debitori per sottrarli a soverchie esigenze dei loro creditori. Tra i mutuanti ed i mutuatari dev'essere allora stabilire uguaglianza di personalità giuridica, sicchè possano senza pericolo lasciarsi libere le contrattazioni in fatto di mutui, come in fatto di compra e vendita, di locazioni e d'altri contratti. Allora soltanto potranno ed anzi dovranno rinvocarsi le cautele dettate da uno stato di cose che si trova radicalmente immutato.

Allora pure il commercio acquista una nuova libertà, la quale dal momento che sia innocua sarà certamente benefica. L'industria prospera sempre assai più sotto un regime di libertà, il quale può presentare talvolta pericoli particolari, che sotto il regime di protezione e di una tutela la quale, nell'intento di preservare gli individui da alcune temibili conseguenze dei loro errori, inceppa il libero sviluppo delle facoltà produttive dell'uomo.

In questo nuovo stato di cose la parola *usura* cessa assolutamente di essere applicabile nel linguaggio legislativo, sebbene possa forse ritenersi ancora nel linguaggio della morale.

Nelle stipulazioni relative ai contratti di mutui fruttiferi, potranno sempre incontrarsi frodi e raggiri più o meno riprovevoli, ed anche punibili; ma non più, nè in altra maniera, che in tutti gli altri contratti necessari nel consorzio umano. Non vi sarà più, rispetto alla legge civile, veruna specifica differenza tra chi inganna, raggira o froda in una vendita, e chi commette analoga immoralità in un mutuo.

Nell'anno 1853 il Parlamento inglese giudicava che il popolo britannico fosse giunto a tal grado di maturità, che permettesse di attuare questo passo importante nella vita economica di una nazione. Esso pertanto aboliva assolutamente tutte le antiche leggi sull'usura.

Oggi la vostra Commissione credendo giunto eziandio per il popolo subalpino il momento di un'analoga riforma, vi propone essa pure una consimile misura.

Prima però di entrare nell'esame dei particolari della legge, che per vostro mandato dovemmo studiare, pare opportuno di accennare ad un argomento che meritamente preoccupò molti pensieri, dacchè questa grave questione venne portata sul terreno pratico e legislativo.

In tutta l'estensione del nostro paese furono udite voci che demandavano: la riforma che si mette in campo sarà poi di tale natura da portare il turbamento e l'ansietà nelle coscienze cattoliche?

Con intera convinzione, a questo quesito rispondiamo negativamente; e crediamo potere addurre facile e perentoria dimostrazione di questa nostra risposta.

(66-A)

Vuolsi riconoscere che innumeri teologi indutti dall'autorità d'Aristotile e di molti antichi sapienti, ritennero l'usura come essenzialmente contraria al diritto naturale; e ciò in virtù del principio male inteso della sterilità del danaro. Ma questa fu dottrina di scuola, non mai dogma cattolico. Tale dottrina poi era per molti secoli non già propria dei teologi, ma comune alle scuole di giurisprudenza, di filosofia e a tutti i dotti. Quindi il nostro sommo poeta Dante accomunava senza esitazione Sodoma e Caorsa.

Ma questa vieta dottrina non può più assolutamente sostenersi a fronte dei progressi della scienza economica che ne somministra un'irrefragabile confutazione. Quindi se essa non è ancora da tutti abbandonata, lo sarà certamente fra breve, come a fronte dello sviluppo della geografia, lo fu l'antica sentenza di coloro che negavano la possibilità degli antipodi.

Circa il lato pratico della questione dell'usura, i teologi cattolici si dividono oggidi in due opinioni, entrambe ortodosse ed applicabili, entrambe probabili, come dicesi, nelle scuole di divinità:

Alcuni insegnano che a rendere legittima, anche nella sfera della coscienza, la stipulazione degli interessi nei mutui, basta un'espressa disposizione della legge civile, ovvero, secondo il loro modo di parlare, della *legge del principe*.

Tale dottrina non è già soltanto tollerata dalla Santa Sede, ma la *Grande Penitenziaria* ha espressamente sancito che non siano da inquietarsi coloro che la seguono in pratica.

Ora, agli occhi di quelli che così pensano, la legge civile permettendo la libera contrattazione degli interessi tranquillerà anche la coscienza dei mutuanti, tuttavolta che questa non rimproveri loro né frode né raggiri nei patti convenuti, e neppur anche grave durezza verso il loro debitore.

Havvi poi una seconda scuola di teologi i quali insegnano non bastare la disposizione della legge civile per tranquillare la coscienza di un mutuante che stipula un interesse in proprio favore, se non s'aggiunge alla permissione della legge anche quel titolo intrinseco ch'essi chiamano di *lucro cessante* ovvero qualche altro titolo analogo.

Quest'opinione assai rispettabile nella sfera speculativa sarà poi anche perfettamente innocua in pratica.

Infatti, vuolsi anzi tutto ritenere che oggidi, collo sviluppo delle nostre industrie e colla molteplicità di mezzi proficui di reinvestimento che si presentano giornalmente, esiste sempre quel titolo di *lucro cessante*, il quale giustifica l'interesse anche agli occhi di questa scuola morale. Di più, se l'autorità di questi teologi gioverà ad indurre una numerosa classe di mutuanti ad essere più temperati e più miti nelle loro dimande verso i loro debitori, quanto il comporterebbe un diritto rigoroso ed assoluto, nessuno potrà certamente vedere in questo il menomo inconveniente o l'ombra di male.* Anzi ne saranno raddolcite le relazioni spesse volte alquanto aspre

tra i creditori ed i debitori, e ciò non può essere che un bene anche per il consorzio civile.

(66-A)

Quindi, anche da questa parte la vostra Commissione non incontrò difficoltà veruna nell'attuazione della riforma ch'essa propone.

Dopo queste brevi e generali considerazioni sopra il progetto che dovevamo esaminare, dobbiamo ora ragguagliare la Camera circa le ragioni che consigliano le disposizioni particolari che le proponiamo di adottare.

Prima e precipua deliberazione della Commissione si fu quella di abolire interamente ogni *meta* o tassa obbligatoria degli interessi convenzionali.

Questa disposizione fu accettata da sei commissari e respinta dal settimo, che teneva dal proprio Ufficio il mandato di negare il suo voto ad ogni innovazione allo stato presente della legislazione sopra i mutui.

Sorse quindi viva controversia nella Commissione sulla convenienza di adottare alcune misure di precauzione per tutelare ancora alquanto i debitori contro soverchie esigenze dei loro creditori, onde attenuare alquanto l'effetto della transizione da un regime affatto restrittivo in materia d'interessi, al regime di piena libertà economica in tale sfera.

L'opinione favorevole a due siffatte misure prevalse nella Commissione alla debole maggioranza di tre voti contro due, essendosi astenuto di votare in questa particolare questione il Commissario, che aveva respinto in complesso l'intero progetto, ed essendo assente da Torino per grave motivo il settimo nostro collega.

Le due disposizioni di cui si tratta, sono :

1.° Quella che assicura al debitore gravato dell'obbligo di un interesse superiore alla tassa legale la facoltà di liberarsi dopo un anno, non ostante qualunque stipulazione contraria, restituendo il capitale preso a mutuo;

2.° Lo stabilimento di un'azione in rescissione dei contratti troppo gravatorii, che in certi casi si potrebbe ottenere dal tribunale competente.

La minoranza che oppugnava tali disposizioni, le appuntava non senza ragione di essere incoerenti col principio generale della legge che voleva pareggiare le contrattazioni in materia di interessi a tutte le altre transazioni che succedono nell'uomo consorzio.

La maggioranza che le votò riconosceva l'incoerenza, ma opinò che non sempre ed in tutto possa un legislatore civile lasciarsi condurre a fil di logica ad accettare tutte le estreme conseguenze di un principio giuridico, per quanto il medesimo si mostri utile e benefico quando sia ristretto in certi limiti.

Fu invocato a questo proposito un celebre detto del gran Leibnizio: *Cave a consequentiariis*.

S'aggiunge che ogni transizione, specialmente in materia legislativa, arreca sempre seco necessariamente alcuni disturbi

e perturbazioni; che quindi è canone prudenziale di sapienza civile addolcirle per quanto si può, il che si praticerebbe appunto in questo caso, ove, togliendo un'assoluta proibizione non più conforme all'indole economica del nostro secolo, si mantenessero ancora in vigore alcune precauzioni onde frenare l'ingordigia di certi mutuanti, i quali, all'occasione della nuova libertà loro concessa, potrebbero oltrepassare nelle loro pretese ogni limite di discrezione.

Nè trattasi poi qui di misure che debbano durare perennemente. La stessa maggioranza che le votava ammetteva che, forse in un non lontano avvenire, si potranno modificare. Ma ciò si eseguirà assai meglio quando le nostre popolazioni si saranno coll'esperienza avvezze all'uso della nuova libertà economica che oggi noi vogliamo loro assicurare, menomando i pericoli che può sempre presentare una transizione repentina quantunque sostanzialmente benefica.

Finalmente, agli occhi di questa stessa maggioranza ebbe molto peso la luminosa e dotta discussione che ebbe luogo nell'altro ramo del Parlamento circa questo nostro progetto di legge.

In quell'illustre consesso furono manifestati gravi timori sulle conseguenze che potrebbe avere nel nostro paese la misura importante che venne a quell'assemblea proposta nello scorso novembre. Quindi fu colà giudicato necessario il portarvi alcuni temperamenti. Noi non abbiamo creduto di poter accettare i medesimi in quell'identica forma in cui vennero proposti e votati in altro recinto; ma la maggioranza testè accennata, proponendone altri in senso analogo, ha creduto di rendere un ben dovuto omaggio al senno ed all'esperienza dell'assemblea che partecipa come noi al potere legislativo.

Poche parole basteranno ad indicare le ragioni delle altre variazioni da noi proposte al progetto ministeriale.

Ci parve necessario il contemplare espressamente nella nostra legislazione un contratto speciale, che non è nè il mutuo propriamente detto, nè la costituzione di rendita prevista dal titolo XIV, libro 3 del Codice civile.

La necessità, ossia la forza delle cose, ha già di fatto introdotto da noi l'uso di questo contratto, che recentemente venne praticato da quattro società concessionarie di ferrovie e da parecchi Municipi. La legge pertanto non potendolo ignorare, nè essendovi ragioni di proibirlo, sembrò il caso di farne espressa menzione.

La grandissima analogia ch'esso presenta col vero mutuo, ci consigliò di estendere anche a tale contratto la possibilità della circoscrizione a titolo di lesione.

Finalmente, all'art. 6 del progetto ministeriale, divenuto art. 11 del progetto della Commissione, abbiamo creduto opportuno che si menzioni espressamente l'abolizione dell'articolo 517 del Codice penale, essendo noi convinti che nella nostra legislazione economica riformata, la parola *usura* deve scomparire assolutamente.

SIGNORI,

(66-A)

Noi siamo assolutamente convinti che la riforma che vi proponiamo di decretare sarà benefica al nostro paese, giacchè la crediamo richiesta dalle attuali sue condizioni economiche. Già da più di un anno questa riforma fu invocata dalla Camera di Commercio di Genova, crediamo che sia vivamente desiderata dai commercianti e dagli industriali in tutta la nazione. Ci lusinghiamo che sarete per sancirla coi vostri voti.

A questa relazione la vostra Commissione crede dover annessere l'espressione di un voto diretto a far sì che il Ministero ponga mano allo studio della questione delle riforme con cui potrebbe essere semplificata e migliorata la nostra legislazione in materia ipotecaria.

Mentre facilitiamo colla presente legge l'azione del credito, sarebbe molto da desiderarsi che anche l'agricoltura e le proprietà rurali potessero risentire il beneficio di agevolate sovvenzioni da parte dei capitalisti, nei casi in cui abbisognano del loro soccorso. Questo sarebbe il più attuabile rimedio contro mali che attualmente si deplorano in alcune delle nostre provincie quasi esclusivamente agricole, e che soglionsi attribuire all'usura.

Una buona organizzazione di ciò che suolsi chiamare il credito agrario ci sembra pertanto assai desiderabile, e prima condizione di tale miglioramento sarebbe una semplificazione della legislazione ipotecaria.

Questa delicata quistione esige il concorso dei lumi di valenti giureconsulti, e di distinti economisti: il nostro paese non difetta nè degli uni nè degli altri.

Sollecitiamo quindi instantemente che si prenda a serio esame quest'argomento di molta importanza.

G. DI CAVOUR *Relatore*

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

Art. 1.

L'interesse è legale o convenzionale.

L'interesse legale è determinato dalla legge e si applica nei casi in cui l'interesse sia dovuto, e manchi una convenzione che ne stabilisca la misura.

Nelle materie civili l'interesse convenzionale dovrà risultare da atto scritto.

Nelle commerciali potrà farsene prova nei modi ammessi dalle leggi e consuetudini proprie del commercio.

Art. 2.

La tassa legale degli interessi, in ragione del cinque e del sei per cento, secondo che si tratti di obbligazioni civili o commerciali, è mantenuta.

Art. 3.

Negli affari di commercio l'interesse potrà esser convenuto a volontà delle parti.

Art. 4.

Nelle obbligazioni civili, l'interesse potrà elevarsi sopra il termine legale, purchè non ecceda il sei per cento.

* Ove tali obbligazioni abbiano una scadenza non maggiore di un anno, e non siano garantite da ipoteca, pegno o cauzione, l'interesse potrà elevarsi sino al sette per cento.

Art. 5.

Gli interessi scaduti dei capitali possono produrre interessi o in forza di una domanda fatta giudizialmente, o in vigore di una convenzione speciale, purchè tanto nella domanda quanto nella convenzione si tratti d'interessi dovuti almeno per un anno intero.

Nelle materie commerciali l'interesse sugli interessi sarà regolato dagli usi e dalle consuetudini vigenti.

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~Art. 1.~~

~~L'interesse ecc. come contro.~~

~~L'interesse legale ecc. come contro.~~

~~Soppresso.~~

~~Soppresso.~~

~~Art. 2.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 3.

L'interesse convenzionale è liberamente stabilito dalla volontà dei contraenti. Per altro in materia civile la stipulazione dell'interesse dovrà risultare da atto scritto sotto pena di nullità.

Nelle materie commerciali si stara agli usi ed alle consuetudini del commercio.

~~Soppresso.~~

~~Art. 4.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 5.

È dichiarato valido quel contratto per cui una parte ricevendo un certa somma di denaro si obbliga al servizio di un' annualità perpetua, o che si debba estinguere entro un certo numero di anni, mediante lo sborso di un capitale anche maggiore di quello realmente sborsato in origine.

Art. 6.

Ogniquivolta sarà stato convenuto un interesse superiore a quello fissato dalla tassa legale, il debitore potrà sempre, dopo trascorso il termine di un anno, liberarsi dall' obbligazione da esso contratta, non ostante qualunque stipulazione

contraria, pagando al creditore il capitale dovutogli come pure gli interessi scaduti, ovvero facendone l'offerta reale.

Art. 7.

I contratti di mutuo ad interesse come pure quelli indicati nell'art. 5 della presente legge saranno soggetti a rescissione per causa di lesione, allorchè l'interesse convenuto si troverà superiore al doppio di quello fissato dalla tassa legale, ed insieme al doppio dell'interesse calcolato alla rata corrente in comune commercio nel tempo e nel luogo della stipulazione del contratto.

Si terrà la medesima base nel calcolare la lesione che potrà dar luogo alla rescissione di un contratto di costituzione di annualità, computando l'aumento di capitale cumulativamente cogli interessi convenuti.

Art. 8.

Colla stessa sentenza che pronuncerà la rescissione di un contratto in virtù dell'art. precedente, il tribunale competente dovrà ordinare la restituzione del capitale originariamente sborsato. Esso determinerà, secondo le circostanze, il termine entro il quale dovrà seguire il rimborso, senza però che questo termine possa estendersi oltre a sei mesi.

Le annualità e gli interessi maturati e pagati non saranno mai ripetibili.

Art. 9.

Non sarà mai proponibile la rescissione delle convenzioni consentite da corpi amministrati coll'approvazione delle competenti autorità amministrative.

Art. 10.

È mantenuto in vigore l'art. 1945 del Codice civile, salva ai contraenti la facoltà loro concessa dalla presente legge di convenire nell'atto di costituzione della rendita un aumento del capitale pagato per lo stabilimento della medesima.

Art. 11.

È abrogato l'art. 517 del Codice penale, ed è pure abrogata qualunque altra disposizione legislativa contraria alla presente legge.

Art. 6.

È abrogata qualunque disposizione di legge in quanto sia contraria alla presente.

*Progettata
approvata nella Tornata del 14. Maggio 1898.
Vellati*